

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 LUGLIO 2008, N. 27472: occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

«...l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza delle caratteristiche naturali della demanialità, atteso che l'elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo cod. civ., è tassativa per tipi, il che consente l'applicazione della normativa dei beni pubblici a quelli che presentino tutte le caratteristiche dei beni menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare. »

«D'altra parte, un eventuale errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non escluderebbe l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., la punibilità è esclusa solo in relazione all'errore su "legge diversa da quella penale", intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.»

Udienza pubblica del 5 giugno del 2008

Registro Gen. N 8647/08

Sentenza n 2630

27472108



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Enrico Altieri

Dott. Ciro Petti

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Maria Silvia Sensini

Dott. Santi Gazzara

presidente

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Angelone Antonio, nato a Marzano Appio il 21 aprile del 1940 ,avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere , sezione distaccata di Carinola, dell' 8 maggio del 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Carlo Di Casola, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:

IN FATTO

Con sentenza dell'8 maggio del 2007, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, condannava Angelone Antonio alla pena di euro 500,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'articolo 1161 cod navigazione, per avere occupato uno spazio del demanio marittimo di circa 137 mq asservendolo alla propria villa alla



scopo di avere accesso diretto al mare. Fatto accertato il 3 aprile del 2003

L'imputato si era giustificato asserendo di avere acquistato la villa con l'annesso giardino nelle condizioni rinvenute dagli inquirenti al momento del sopralluogo e di essersi limitato unicamente a ripulire l'area

Avverso tale decisione il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, deducendo:

1) l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali poiché lo stato dei luoghi rilevato dagli agenti il 3 aprile del 2003 era lo stesso rinvenuto dall'Angelone al momento dell'acquisto dell'immobile avvenuto molti anni addietro: assume che il proprio assistito si era limitato a ripulire l'area confinante con la sua proprietà;


2) l'illegittimità del rigetto dell'istanza di ammissione all'oblazione avanzata in sede di opposizione a decreto penale e reiterata all'inizio dell'apertura del dibattimento

IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.-

Con riferimento al primo si rileva che la contravvenzione di occupazione di suolo demaniale sussiste a carico di colui il quale utilizza il suolo demaniale come se fosse titolare di un diritto reale su di esso senza avere alcun titolo. Pertanto responsabile del reato è, non solo colui il quale materialmente occupa il suolo demaniale, ma anche l'avente causa dall'occupatore abusivo che perpetua l'occupazione. L'area in questione, come già precisato dal tribunale, a seguito della recinzione, è divenuta utilizzabile solo da parte del prevenuto. La tesi difensiva, secondo la quale quel suolo poteva essere utilizzato anche da altri e, quindi, non si era verificata alcuna effettiva occupazione è stata categoricamente smentita dal tribunale.

Per quanto riguarda la conoscenza della demanialità dell'area da parte dell'imputato, si osserva che l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza delle caratteristiche naturali della demanialità, atteso che l'elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo cod. civ., è tassativa per tipi, il che consente l'applicazione della normativa dei beni pubblici a quelli che presentino tutte le caratteristiche dei beni menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del





bene a servire ai pubblici usi del mare. D'altra parte, un eventuale errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non escluderebbe l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., la punibilità è esclusa solo in relazione all'errore su "legge diversa da quella penale", intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.

Con riguardo al secondo motivo, si osserva che nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, la domanda di oblazione può essere legittimamente respinta dal giudice allorché permangono le condizioni dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Nella fattispecie trattandosi di reato permanente che era in atto al momento della presentazione della domanda di oblazione, legittimamente l'istanza dell'interessato è stata respinta.

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 5 giugno del 2008

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Enrico Altieri

